



ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI

Via G. Da Fiore s.n.c. – Tel.0962-961176; Fax 0962-961176

E-mail kric80600x@istruzione.it; Pec. kric80600@pec.istruzione.it

Sito: <https://icdonmilanikr.edu.it/>

C.F. 91021210793 C.M. KRIC80600X

88900 Crotone (KR)

**Al Personale docente e agli Alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di I Grado
Ai Genitori/Tutori
Al DSGA
Al Sito Web/Atti**

VADEMECUM ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022

Con l'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022, il Ministro dell'istruzione ha disciplinato gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo dell'Istruzione per il corrente anno scolastico 2021-2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli esami devono svolgersi nel periodo compreso tra il giorno 9 giugno 2022 (o dal termine delle lezioni secondo i rispettivi calendari regionali) e concludersi entro il 30 giugno 2022.

REQUISITI SI AMMISSIONE

Per essere ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, gli alunni devono:

- **aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato**, come da circ. 147 n. del 24/02/2022, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, facendo riferimento anche all'emergenza epidemiologica;
- **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998;

La partecipazione alle prove standardizzate nazionali non si qualifica come requisito di ammissione, né per i candidati interni né per i privatisti, in deroga alle previsioni del D. lgs. 62/2017.

IL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il voto di ammissione all'Esame di Stato è disciplinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Il **voto di ammissione all'esame di stato** deve essere incentrato sulla dimensione formativa della valutazione, tenendo conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: ovvero, l'autonomia raggiunta, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, il

metodo di studio maturato, il livello di consapevolezza ed i progressi registrati relativamente alla personale situazione di partenza.

In base all'art. 2, comma 4, del D.M. n. 741/2017 il voto di ammissione, **che pesa per il 50% sulla valutazione finale**, può essere inferiore a sei decimi.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2021/2022 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Può deliberare **la non ammissione con adeguata motivazione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**; in questo caso, il voto espresso al momento della delibera dall'insegnante di Religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono (e analogamente il voto dell'insegnante di attività alternative all'IRC), se determinante per conseguire la maggioranza, va riportato a verbale in forma di giudizio motivato.

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione conclusivo.

PROVE D'ESAME: SCRITTI E COLLOQUIO

L'esame è costituito da:

A. una prova scritta relativa alle competenze di italiano, come disciplinata dall'art. 7 del DM 741/2017 tesa ad accertare: la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero.

La Commissione predispone **almeno tre terne di tracce** che devono essere formulate secondo le seguenti tipologie, organizzate singolarmente oppure integrando nella prova più parti riferibili alle seguenti tipologie testuali:

- 1. testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- 2. testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- 3. comprensione e sintesi di un testo** letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La predisposizione delle tracce va effettuata in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali.

Le tracce d'esame – che possono essere presentate attraverso un breve testo di carattere letterario (che serva da spunto), una frase chiave, un'immagine – devono contenere indicazioni precise relative alla situazione (contesto), all'argomento (tematica), allo scopo (l'effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui si rivolge)

Il giorno della prova la Commissione sorteggia la terna di tracce da proporre ai candidati. Ogni candidato svolge una delle tre tracce sorteggiate.

B. una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del DM 741/2017. La prova accerta la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e

funzioni; dati e previsioni.

La Commissione predisporre **almeno tre tracce**, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- 1. problemi articolati su una o più richieste;**
- 2. quesiti a risposta aperta.**

Nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Il giorno della prova la Commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova.

C. colloquio orale, ai sensi dell'art. 10 del DM 741/2017.

Il colloquio è condotto collegialmente dalla sottocommissione:

- è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali;
- deve articolarsi in modo da accertare altresì le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua **Inglese e alla seconda lingua comunitaria**, nonché delle competenze relative all'insegnamento **dell'Educazione Civica**.

Per i **percorsi ad indirizzo musicale** è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM742/2017.

PROVE INVALSI

Gli alunni frequentanti l'istituto e i candidati privatisti, partecipano, parimenti, alle

prove standardizzate nazionali di Italiano, Matematica e Inglese (prove INVALSI), nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo dovessero consentire. **Il candidato è ammesso all'Esame anche se non ha potuto svolgerle.**

CANDIDATI CON DISABILITÀ (D.M. 741/2017, ART. 14)

Per lo svolgimento dell'esame la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali (co. 1). Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale (co. 3). Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi utili anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (co. 5). Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (co. 2).

CANDIDATI CON DSA CERTIFICATO (D.M. 741/2017, ART. 14)

Lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe (co. 6). Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma (comma 10).

CANDIDATI CON DSA CERTIFICATO: PROVE SCRITTE

La commissione, in caso di candidati con DSA certificato, può:

- riservare tempi più lunghi di quelli ordinari;
- consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (co. 7). La sottocommissione, nella valutazione, adotta criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato (co. 8).

CANDIDATI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (O.M. 64/2022, ART. 2, CO. 8)

Per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del I Ciclo, ai sensi dell'art. 3 del DM 741/2017, ovvero:

- coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il 13° anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado;
- i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di 1° grado da almeno un triennio.

Essi sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'ordinanza. Per loro non è previsto il rilascio della certificazione delle competenze. La valutazione finale dei candidati privatisti è deliberata dalla Commissione d'esame, su proposta della sottocommissione; viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

VALUTAZIONE FINALE ESAME

Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

La Commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017.

L'esame è valutato sulla base delle **griglie di valutazione appositamente predisposte** per le prove scritte e per la prova orale, con votazione in decimi.

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente, procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA – MISURE DI SICUREZZA - CASI PARTICOLARI

A: L'ordinanza prevede che:

1. in caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della Commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Qualora si renda necessario, verrà data opportuna comunicazione sul sito.
2. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza saranno diramate con successive indicazioni.

B: Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, **i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della Commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica.**

Il presidente della Commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

C: Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, **la Commissione prevede una sessione suppletiva** d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

PUBBLICAZIONE ESITI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, **distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.**

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Falzarano**